

IN QUESTO NUMERO

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- “Con i genitori adottivi non sto bene”. Il bimbo può essere affidato a un'altra famiglia.
- Multe, per la tempestività dell'opposizione fa fede il timbro postale sulla raccomandata.
- «È solo cuci-scuci», ma abbatte e ricostruisce la casa: falso ideologico per il direttore dei lavori.
- Lavoro sommerso: niente regolarizzazione per lo straniero arrestato per rissa.
- Rifiuta di sostituire un collega, si becca la sanzione: lo sciopero delle mansioni non esiste.
- L'imitazione cinese è un falso, nonostante la scritta “fac simile”.
- L'inquilino tarda a liberare la casa: sì al maggior danno al locatore che prova di aver perso l'affare.
- Scale pericolose? L'amministratore del condominio risponde dell'infortunio al portiere.
- «Testa di c***o» non è un'ingiuria, se il vicino rompe le piante.
- Dopo l'operazione il paziente muore: responsabile l'infermiere che non avvisa in tempo il medico.
- No al garage se chi vuole costruirlo non dimostra la servitù di passaggio nel cortile altrui.
- Perde i benefici prima casa chi vende prima dei cinque anni e riacquista una quota insignificante di altro immobile.
- Non crede nell'indissolubilità del matrimonio: dirlo a parenti e amici non è sufficiente per delibare la nullità ecclesiastica.
- Niente spese processuali per chi chiede la pensione: basta l'autocertificazione, anche a chi ha torto.
- Il diritto del privato alla prestazione Inps matura solo durante la causa: spese di giudizio compensate.
- Si all'arbitrato estero se la clausola compromissoria sta nelle condizioni generali del contratto-tipo.
- Figli contesi: per il rimpatrio non è necessario chiedere al minore con chi vuole vivere.
- Risarcisca il cliente il commercialista che sbaglia consulenza fidandosi delle pubblicità sui giornali economici.
- Dopo l'incidente lei non può avere rapporti sessuali: risarcimento equitativo anche al marito.
- Divorzio: il figlio diventa maggiorenne, l'affidataria resta legittimata a ottenere il mantenimento.
- Soggetti a confisca gli immobili e l'auto del commercialista ideatore dell'indebita compensazione Iva.
- Lei lo picchia e lui perdona, ma il processo continua: il manico di scopa è un'arma impropria.
- Sequestrabili le quote del socio che ha costituito il fondo patrimoniale per evadere il fisco.
- Il semplice cambio della denominazione sociale attraverso la costituzione di una nuova società è insufficiente per sfuggire all'esecuzione.

“Con i genitori adottivi non sto bene”. Il bimbo può essere affidato a un'altra famiglia.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 12739 del 10.06.2011, ha respinto il ricorso di una coppia di genitori adottivi che aveva tenuto con sé una bimba da aprile a settembre del 2009. Poi, gli assistenti sociali si erano resi conto che il rapporto affettivo non era decollato e avevano dunque avviato le pratiche per una nuova dichiarazione dello stato di adottabilità della minore. Non solo. La ragazzina era stata sentita dal giudice al quale aveva riferito di non voler tornare a casa perché “con mamma e papà non stava bene”. Il Tribunale aveva quindi deciso per lo stato di abbandono e l'affidamento della piccola presso una nuova famiglia. Contro questa decisione i due hanno fatto ricorso in Cassazione ma lo hanno perso. Infatti secondo gli Ermellini la dichiarazione della piccola andava tenuta in grossa considerazione. In sostanza l'audizione del minore, ricorda Piazza Cavour, «non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo».

Multe, per la tempestività dell'opposizione fa fede il timbro postale sulla raccomandata.

È quanto emerge dalla sentenza 12932 del 13.06.2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione. L'articolo 22 della legge 689/81 è stato in passato oggetto di un intervento della Corte costituzionale (sentenza 98/2004). Il risultato è, in combinato disposto con l'articolo 149 Cpc e con l'articolo 4 della legge 890/82, che quando l'opposizione è notificata mediante la raccomandata con ricevuta di ritorno rileva soltanto la data in cui il notificante ha portato il plico alla posta: laddove la consegna sia intervenuta entro il termine previsto dalla disposizione di cui all'articolo 22, non conta che poi l'atto sia arrivato “a tempo scaduto” alla cancelleria del giudice. Accolto, nella specie, il ricorso del trasgressore.

«È solo cucì-scucì», ma abbatte e ricostruisce la casa: falso ideologico per il direttore dei lavori.

Lo stabilisce la sentenza 23072 del 08.06.2011 dalla terza sezione penale della Cassazione. Al posto del vecchio manufatto sorge una villa a tre piani, alla faccia del «cucì-scucì», la tecnica asseritamente utilizzata dall'architetto che consente di non aggiungere volumetrie a quelle preesistenti. Inevitabile la condanna per la violazione delle norme urbanistiche (ma il reato è prescritto). Il fatto è che chi firma la perizia allegata alla Dia assume la qualifica di «persona esercente un servizio di pubblica necessità» e la relazione allegata alla

denuncia ha natura di vero e proprio certificato con valore di attestazione su quattro punti: la descrizione dello stato attuale dei luoghi; la ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento; la rappresentazione delle opere che si intende realizzare; l'attestazione della conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Basta dunque una sola bugia a integrare il reato di cui all'articolo 481 Cp (tuttavia punito, grazie alle attenuanti generiche, con una multa di 200 euro).

Lavoro sommerso: niente regolarizzazione per lo straniero arrestato per rissa.

È quanto emerge dalla sentenza 3535 del 13 giugno 2011 dalla terza sezione del Consiglio di Stato. È vero: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma secondo cui in base a una «mera denuncia» era possibile bloccare la regolarizzazione dello straniero pronto a lavorare per un datore italiano. Ma il punto è che la Consulta ha voluto mettere gli stranieri al riparo da calunnie e altre iniziative pretestuose, senza tuttavia negare che lo stop all'emersione possa arrivare anche se il procedimento contro lo straniero sia ancora sub iudice. Il riferimento alla «mera denuncia», da parte dell'Alta corte, va inteso come indirizzato alla fase in cui la denuncia non ha ancora superato alcun vaglio da parte delle autorità o all'ipotesi in cui l'atto non sia sorretto, quanto meno, da evidenze di fatto incontroverse. E non è certo questa la situazione dell'ucraino indagato per il reato di cui all'articolo 688 Cp. In verità, dopo l'arresto in flagranza, la misura cautelare è sostituita dal Gip con un'altra più lieve e quest'ultima viene revocata dal Riesame: le esigenze cautelari risultano insussistenti o superate, peraltro nel contesto di un esplicito riconoscimento dell'evidenza della rissa, con lesioni personali reciproche; scatta il decreto di citazione a giudizio e il processo è ancora in corso quando arriva il diniego del ministero dell'Interno all'istanza di regolarizzazione. Bocciata, tuttavia, la decisione del Tar Campania: le pronunce e gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria e dalle forze dell'ordine non fanno stato ai fini della responsabilità penale dell'imputato, tuttavia sono più che sufficienti per affermare che nella fattispecie il procedimento penale è andato ben oltre lo stadio della “mera denuncia”.

Rifiuta di sostituire un collega, si becca la sanzione: lo sciopero delle mansioni non esiste.

Lo ribadisce la sentenza 12978 del 14.06.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Anche se una definizione legislativa dello sciopero non esiste, secondo la giurisprudenza è ormai sufficientemente chiaro che la legittima astensione dal lavoro si risolve nella mancata esecuzione della prestazione, in forma collettiva, con la conseguente perdita della retribuzione. Ma l'astensione deve essere collegata a un'unità di tempo: una o più giornate, una o più ore, l'importante è che non si vada sotto a una «minima unità tecnico-temporale» (altrimenti la mancata prestazione non avrebbe senso). È

allora illegittima l'astensione secondo la quale il rifiuto di rendere la prestazione non è ricordato a unità di tempo ma a uno più compiti che il lavoratore chiamato a svolgere, anche in ragione di una norma contrattuale. E ciò senza che rilevi la circostanza per cui a indire la mobilitazione sia stata un'organizzazione dei lavoratori e che la mancata esecuzione della prestazione sia dunque stata collettiva e non personale. Lo sciopero delle mansioni, insomma, non esiste. Pagherà anche le spese di giudizio la postina che aveva aderito all'iniziativa di una sigla sindacale autonoma.

L'imitazione cinese è un falso, nonostante la scritta "fac simile".

È quanto stabilito dalla Suprema corte che, con la sentenza 23783 del 14.06.2011, ha confermato la responsabilità penale e il sequestro di alcuni cerchioni prodotti e importati dalla Cina. Questi riproducevano, anche se con materiali scadenti, dei cerchi prodotti dalla FIAT. L'indicazione "fac simile", fra l'altro, non scagiona il responsabile dell'imitazione. Sul punto il Collegio ha chiarito che *«la apposizione di diciture quali copia d'autore o fac-simile su prodotti industriali recanti marchi contrattati, non fa venire meno la integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, trattandosi di ipotesi delittuosa che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, e che integra una figura di reato di pericolo, per il cui perfezionamento è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione»*. Insomma quando vengono immessi nel mercato comunitario dei prodotti di provenienza extracomunitaria, composti da materiale che è stato ritenuto di qualità scadente, nonché un prodotto senza il rispetto degli standard costruttivi si reca un danno alle imprese titolari dei marchi o dei segni distintivi, a causa della confusione che ne deriva *«in ordine alla riferibilità dei prodotti e, dunque, per idoneità surrogatoria dei prodotti stessi ad essere acquistati al posto di quelli originali a condizioni di regola assai meno onerose, consentendo all'utente di poter utilizzare un bene assimilabile esteriormente a quello originale senza doverne sopportare l'intero costo»*.

L'inquilino tarda a liberare la casa: sì al maggior danno al locatore che prova di aver perso l'affare.

È quanto emerge dalla sentenza 12962 del 14.06.2011 dalla terza sezione civile della Cassazione. Al locatore il codice impone una dimostrazione specifica ai fini del maggior danno: egli, dunque, dovrà ad esempio provare di non aver potuto dare in affitto l'immobile a un terzo, con un canone più alto rispetto al contratto scaduto, il tutto per via del ritardo del locatario uscente. Un'altra strada è documentare di non aver potuto tempestivamente utilizzare il cespite direttamente con l'identico risultato di un lucro cessante. Ancora: il proprietario può provare di aver perso una buona occasione di vendere i locali, a un prezzo conveniente, che è sfumata perché l'immobile non era libero. In tutti questi casi l'onere della prova che incombe sul locatore deve essere ritenuto assolto. Accolto, nella specie, il ricorso di due privati comproprietari dell'immobile affittato all'Asl, che manco a dirlo ha tardato nel liberare

i locali. Sbaglia il giudice del merito a escludere il maggior danno ex articolo 1591 Cc, ignorando la circostanza secondo cui il nuovo conduttore dell'immobile, stanco di aspettare i comodi del predecessore, ha risolto il contratto di locazione commerciale.

Scale pericolose? L'amministratore del condominio risponde dell'infortunio al portiere.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 22239 del 01.06.2011, ha annullato l'assoluzione pronunciata dal Gup di Roma in favore di un amministratore di condominio accusato, in qualità di datore di lavoro, della morte del portiere. Questo era caduto dalle scale mentre le puliva. Era stato poi accertato che il parapetto era di altezza inferiore a un metro. Ma per il Gup questi elementi non erano sufficienti per una condanna. Di diverso avviso la Cassazione alla quale si è rivolta la moglie della vittima in qualità di parte civile. Secondo gli Ermellini, infatti, l'amministratore di condominio, come qualsiasi datore di lavoro, deve apprestare tutte le garanzie ai dipendenti e rispettare le norme antinfortunistiche. *«Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace. Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza»*.

«Testa di c*o» non è un'ingiuria, se il vicino rompe le piante.**

È quanto emerge dalla sentenza 23209 pubblicata il 09.06.2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione. Inutile per la parte offesa eccepire di non essere il diretto responsabile del fatto ingiusto che scrimina la signora responsabile delle ingiurie e di essere intervenuto a esprimere la propria opinione, facoltà che l'articolo 21 della Costituzione senz'altro gli riconosce. Altro che paciere, però: il fatto è che l'uomo insultato si presenta come conciliatore, intervenendo a discutere sui confini tra le due proprietà, ma poi prende decisamente le parti dell'impresa che sta realizzando l'autorimessa e che ha determinato i danni. Ed è dunque "smascherato" dalla signora: lungi dall'essere un terzo, l'uomo interviene a consolidare la lesione dei diritti patrimoniali della donna, legittimandone la reazione, sia pure spropositata. E oltre alle parolacce si becca anche le spese processuali.

Dopo l'operazione il paziente muore: responsabile l'infermiere che non avvisa in tempo il medico.

È quanto emerge dalla sentenza 24573 pubblicata il 20.06.2011 dalla quarta sezione penale della Cassazione. Accolto, nella specie, il ricorso della parte offesa, vedova della vittima: arrivato al pronto soccorso per un incidente stradale, l'uomo muore nella fase post-operatoria di un intervento a una gamba. E dire che la moglie chiede con forza l'intervento di un medico: il marito suda, ha conati di vomito e sanguina. Forse una Tac poteva aiutare a ritardare la morte o addirittura salvare la vita alla vittima. Sbaglia il giudice del merito a escludere la responsabilità degli infermieri, sul mero rilievo che gli ausiliari non hanno autonomia di valutazione rispetto alla coerenza degli interventi decisi dal medico con il quadro clinico dell'ammalato. Ma se ciò è senz'altro vero, non si può dire che risulti sufficiente a escludere l'estensione dell'accusa di omicidio colposo all'infermiere che è comunque tenuto a chiedere l'intervento del medico di turno quando la situazione non è chiara.

No al garage se chi vuole costruirlo non dimostra la servitù di passaggio nel cortile altrui.

Lo precisa la sentenza 3508 del 08.06.2011 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. È vero: non spetta all'ente locale chiamato a rilasciare il permesso di costruire ricostruire tutti gli intricati passaggi che possono riguardare la titolarità dell'immobile. Ma il testo unico di cui al Dpr 380/01 tra i requisiti di legittimazione di chi chiede la concessione edilizia il possesso dei titoli reali per poter intervenire sull'immobile in questione. Insomma: se il richiedente non allega di essere titolare del diritto di costruire, l'amministrazione non può andare avanti nell'esame della pratica. Accolto, nella specie, il ricorso del Comune: sbaglia il Tar quando afferma che fosse irrilevante per l'amministrazione la questione dell'interclusione del fondo incriminato, cioè il cortile dove concretamente dovrebbero passare i veicoli interessati all'autorimessa da realizzare; non si tratta infatti di generici rapporti civilistici fra chi richiede il permesso di costruire e i terzi: il difetto dei titoli costituisce un elemento che impedisce la prosecuzione dell'iter.

Perde i benefici prima casa chi vende prima dei cinque anni e riacquista una quota insignificante di altro immobile.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13291 del 17.06.2011, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In particolare la sezione tributaria ha precisato che *«al fine di evitare la decadenza dai benefici fiscali, tradizionalmente denominati della "prima casa", e l'applicazione della soprattassa, nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, la nota II bis dell'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro del 1986, nel testo introdotto con l'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prescrive al comma 4, ultimo periodo che il contribuente, entro un anno dal trasferimento "dell'immobile acquistato con i benefici (...), proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". L'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, può beninteso integrare il requisito detto, ma solo*

qualora sia significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione. Ciascun partecipante alla comunione, infatti, come stabilisce l'art. 1102 cod. civ., può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». Insomma, l'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non può perciò comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria; *«esso è, cioè, inidoneo a realizzare l'adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore con il riconoscimento dell'aliquota dell'imposta ridotta sugli atti d'acquisto, e non vale, pertanto a realizzare la condizione dello "acquisto di altro immobile", di cui al comma 4 della nota II all'art. 1 della tariffa citata (sull'idoneità della titolarità di una quota di immobile ai fini dell'integrazione dello "speculare" requisito dell'impossiden-*

Non crede nell'indissolubilità del matrimonio: dirlo a parenti e amici non è sufficiente per deliberare la nullità ecclesiastica.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 13240 del 16.06.2011, ha respinto l'istanza di deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, resa esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica nel 2007. In particolare era stata accertata l'esistenza di condicio de futuro relativa all'indissolubilità del matrimonio da lui apposto alle nozze e, secondo il Tribunale rotale, conosciuta dalla moglie. *«La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la deliberazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole».* Da queste interessanti motivazioni emerge inoltre che la prova di aver rivelato la volontà divorzista agli amici è insufficiente per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio. Dalle deposizioni, ricorda la Corte, *«emerge che l'uomo esternò ai suoi amici e parenti la condizione apposta al matrimonio concordatario, dunque la divergenza unilaterale fra la sua volontà e la dichiarazione resa in sede di celebrazione del matrimonio, ma non certo che tale divergenza fosse stata manifestata espressamente all'altro coniuge».*

Niente spese processuali per chi chiede la pensione: basta l'autocertificazione, anche a chi ha torto.

Lo precisa la sentenza 13367 del 17.06.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Il legislatore ha introdotto l'esenzione dalle spese con l'obiettivo di favorire la tutela di diritti garantiti dalla Costituzione come sono quelli che si fanno valere nelle controversie previdenziali e assistenziali. Dopo la "autocertificazione" introdotta dalla legge 326/03, e le novità arrivate con la riforma del processo civile di cui alla legge 69/2009, la sostanza non è cambiata: hanno diritto a non pagare tutti i ricorrenti, e non solo coloro che possono effet-

tivamente vantare l'esistenza del rapporto assicurativo o il diritto all'assistenza pubblica; gli unici limiti sono la manifesta infondatezza e la temerarietà della lite. La novella del 2003 punta a stroncare gli abusi ma non impone che la dichiarazione sostitutiva di certificazione debba essere formulata secondo uno schema predefinito oppure che vada rinnovata in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere l'onere con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma resta necessario comunicare in seguito novità rilevanti sul piano reddituale. In ogni caso il giudice può sempre richiedere all'interessato, pena l'inammissibilità dell'istanza, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità dell'autocertificazione. E chi dichiara il falso rischia la sanzione penale.

Il diritto del privato alla prestazione Inps matura solo durante la causa: spese di giudizio compensate.

È quanto emerge dalla sentenza 13169 del 16.06.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Boccato il ricorso del privato che prima chiede l'indennità di accompagnamento e, dopo il rifiuto dell'Inps, decide di fare causa pur non avendo i requisiti necessari: ha fatto bene il giudice del merito a compensare le spese. Attenzione però, la soccombenza reciproca si configura anche un altro caso. Poniamo che il requisito sanitario risulti sussistente da un'epoca anteriore al giudizio ma che la domanda abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione assistenziale con una decorrenza precedente alla data in cui il requisito si è perfezionato. E ipotizziamo che la sopravvenienza utile all'atto sia merito di aggravamenti successivi alla domanda amministrativa ma anteriori al procedimento giudiziario. Anche in tal caso la compensazione delle spese risulta legittima perché il riconoscimento della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di accertata insorgenza del requisito sanitario equivale ad un accoglimento solo parziale della domanda.

Si all'arbitrato estero se la clausola compromissoria sta nelle condizioni generali del contratto-tipo.

Lo precisa la sentenza 13231 depositata il 16.06.2011 dalla prima sezione civile della Cassazione. L'azienda pugliese dovrà rassegnarsi: è valido il lodo arbitrale pronunciato a Londra per risolvere la controversia che la vedeva opposta all'impresa straniera. Il loro rapporto commerciale è scaturito da un contratto concluso mediante formulario Gafta (nella specie il 100-125, contratti-tipo molto diffusi negli scambi internazionali). È vero, per essere valida la clausola compromissoria deve essere contenuta in un contratto concluso per iscritto dalle parti. Sbaglia tuttavia l'impresa italiana a sostenere che, ai fini della procedibilità del lodo arbitrale, non sarebbe sufficiente il richiamo alle condizioni generali di contratto che contengono la clausola: il contratto si deve considerare come stipulato secondo la legge britannica e, in base alla normativa d'Oltremontana, la clausola arbitrale deve intendersi per approvata fra le parti. L'ignoranza del contratto-tipo, fra l'altro, non risulta neppure dedotta da parte della

ditta pugliese. Che farà tesoro della brutta esperienza pagando anche le spese processuali.

Figli contesi: per il rimpatrio non è necessario chiedere al minore con chi vuole vivere.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 13241 del 16.06.2011, ha respinto il ricorso di un papà italiano che aveva sottratto alla compagna la bambina, da sempre residente in Polonia, portandola in Italia. Ma i giudici avevano ordinato il rimpatrio presso la madre. Lui si è opposto chiedendo che la piccola fosse ascoltata. La Cassazione ha respinto l'istanza precisando che *«il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore, purché capace di discernimento, e trarre dal di lui ascolto elementi, da ponderare alla luce dell'intera istruttoria del caso, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, fermo restando che alla opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell'istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato»*.

Risarcisca il cliente il commercialista che sbaglia consulenza fidandosi delle pubblicità sui giornali economici.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 13284 del 16.06.2011, ha respinto il ricorso di un ragioniere che aveva consigliato a un suo cliente di prendere un finanziamento presso un'azienda conosciuta su un noto giornale economico e poi risultata priva dell'iscrizione nell'apposito albo. La terza sezione civile ha motivato che sussiste violazione delle *«comuni regole di correttezza e buona fede da parte del commercialista nel fornire al cliente una corretta e sicura informazione circa il soggetto con cui contattare per ottenere l'erogazione dell'ingente mutuo di 2 miliardi, omettendo gravemente di controllare la serietà delle società finanziatrici, neppure iscritta all'albo, senza fare visite e fidandosi della pubblicità sul giornale»*.

Dopo l'incidente lei non può avere rapporti sessuali: risarcimento equitativo anche al marito.

Lo precisa la sentenza 13179 del 16.06.2011 dalla terza sezione civile della Cassazione. La vita sessuale è un aspetto fondamentale della persona umana e il fatto illecito che determina in tal senso una lesione ai danni della vittima del sinistro stradale comporta conseguenze pregiudizievoli senz'altro risarcibili sotto l'ombrello dell'articolo 2059 Cc, vale a dire nell'ambito del danno non patrimoniale. E senza dubbio risulta violato anche il diritto del marito ad avere rapporti sessuali con la moglie tanto da far scattare la risarcibilità del danno da liquidare in via equitativa ex articolo 1223 Cc: si tratta di una conseguenza normale dell'illecito, nonostante a patirla in questo caso non sia direttamente la vittima del fatto ingiusto, ma il suo partner. Tenendo conto dell'età dei coniugi all'epoca del sinistro il giudice liquida tale voce di danno con un risarcimento di 20 milioni di vecchie lire.

Divorzio: il figlio diventa maggiorenne, l'affidataria resta legittimata a ottenere il mantenimento.

È quanto emerge dalla sentenza 13184 pubblicata il 16.06.2011 dalla terza sezione civile della Cassazione. La Suprema corte decide nel merito rigettando l'opposizione all'esecuzione che pure fu accolta dal Tribunale. La madre conserva la facoltà di ottenere il contributo dall'ex coniuge anche dopo il diciottesimo compleanno del figlio: la legittimazione della prima e di quest'ultimo risultano concorrenti, senza che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva. Non si può permettere all'onerato che vuole risparmiare sull'assegno di "bypassare" la procedura camerale di revisione delle condizioni di divorzio: questo, infatti, significherebbe riconoscere implicitamente all'onerato la facoltà di tagliare unilateralmente l'assegno di mantenimento, salvo il successivo controllo in sede di opposizione all'esecuzione, esercitabile nel caso in cui l'avente diritto aziona il titolo per l'intero. Il padre risparmiava le spese di giudizi.

Soggetti a confisca gli immobili e l'auto del commercialista ideatore dell'indebita compensazione Iva.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 24166 del 16.06.2011, ha confermato la confisca per equivalente nei confronti di un commercialista che aveva partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata a un'indebita detrazione Iva per un ammontare pari al un milione di euro. Mentre nell'ambito della stessa inchiesta alla società erano stati sequestrati tutti i beni e l'intero capitale sociale. Il professionista aveva impugnato il provvedimento sostenendo di essere un soggetto terzo rispetto alla maxi evasione e truffa ai danni dello Stato. Ma questa giustificazione non ha convinto né il Tribunale di Brescia né gli Ermellini che hanno reso il sequestro degli immobili e di due auto, definitivo. *«Quanto alle indebite compensazioni effettuate dal gruppo il consulente fiscale non si era limitato a svolgere la sua attività professionale, ma era stato l'ideatore dell'utilizzo dell'illecito dei meccanismi di cui al modello F24, concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni».*

Lei lo picchia e lui perdona, ma il processo continua: il manico di scopa è un'arma impropria.

È quanto emerge dalla sentenza 23275 pubblicata il 13.06.2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione. Le armi non sono soltanto quelle da sparo. Rientrano nella categoria "sanzionata" dal secondo comma dell'articolo 585 Cp tutti gli strumenti atti a offendere il cui porto senza giustificato motivo è vietato in modo assoluto dalla legge: insomma, anche un bastone deve essere considerato un'arma impropria laddove è utilizzato in un contesto aggressivo. E l'impugnatura della ramazza - si chiede il magistrato ricorrente - che cos'è, se non un bastone? Ergo, pure il manico di scopa appartiene alla categoria delle armi improprie. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona: si configura l'aggravante di cui all'articolo 585, comma 2, Cp a

prescindere dal fatto che sia stato commesso o meno l'illecito di cui all'articolo 4 della legge 110/75 («Porto di armi od oggetti atti ad offendere»). La sentenza è annullata con rinvio, il tribunale del capoluogo marchigiano procederà a un nuovo esame.

Sequestrabili le quote del socio che ha costituito il fondo patrimoniale per evadere il fisco.

Infatti, ha spiegato la Corte di cassazione con la sentenza 23986 del 15.06.2011, l'annotazione sull'atto di matrimonio, che normalmente rende opponibile ai terzi creditori il fondo, ha rilevanza sul piano civile e non su quello penale. Per arrivare a questa conclusione gli Ermellini hanno interpretato prima di tutto dell'articolo 11 del Dlgs 74/2000, secondo il quale il reato è commesso da colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare l'efficacia della riscossione coatta. Non solo ma spiega la Corte *«Nel nuovo reato dell'art. 11, l'evento materiale si trasforma da danno in pericolo essendo sufficiente la idoneità della condotta a raggiungere il fine illecito che il contribuente si prefigura. Il legislatore ha così anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandolo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali connesse».* Dunque, è sufficiente la mera "potenzialità" a rendere impossibile il pagamento del debito tributario. E, secondo la Suprema Corte, *«la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale è condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale».* Si tratta dunque di un reato di pericolo. Sul fronte annotazione nell'atto di matrimonio la Cassazione spiega invece che *«si tratta solo di un atto dovuto che grava sul notaio che ha redatto il contratto».* Questa ai fini civili determina il momento di opponibilità ai terzi mentre a quelli penali si traduce, come correttamente rilevato dal Tribunale, in un "post fatcum" non punibile.

Il semplice cambio della denominazione sociale attraverso la costituzione di una nuova società è insufficiente per sfuggire all'esecuzione.

Lo ha sancito la sentenza 12965 del 14.06.2011 della Corte di Cassazione. Per i giudici di Piazza Cavour, la società esecutata non aveva superato la presunzione di cessione di azienda di cui al comma IV dell'art. 66 del DPR n. 602 del 1973, secondo il quale la cessione si presume quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari. Infatti, la norma prevede unicamente che via sia l'identità di attività e l'esercizio della stessa nei medesimi locali, senza porre alcun limite temporale all'occupazione dei locali in cui prima era esercitata l'attività del debitore esecutato. Per bloccare il pignoramento dei beni deve essere dimostrato mediante l'esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate che appartenevano ad altri soggetti. Mentre la prova per testi articolata dalla società non era idonea a provare la proprietà di beni pignorati. Inoltre analoghe conclusioni per quanto riguarda le scritture contabili che non costituiscono circostanza sufficiente a provare l'assenza della cessione

di azienda, ovvero quella prova assistita da fede privilegiata quali l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata. *«La mera assenza di acquisti o cessioni dei beni appartenuti all'originario debitore di imposta, nei registri e nelle scritture contabili, non poteva costituire circostanza sufficiente a provare l'assenza della cessione di azienda, presunta ex lege».*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT